

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4024

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FLAMIGNI, GUIDI, ARZILLI, LAJOLO, LAVAGNOLI, LODI
FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MALFATTI, TERRAROLI,
JACAZZI, MAULINI, TROMBADORI, LUBERTI, BENEDETTI,
SABADINI, CATALDO, COCCIA, DI BENEDETTO, GORRERI,
PELLEGRINO, RE GIUSEPPINA, TRAINA**

Presentata il 23 febbraio 1972

Istituzione di reparti di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della proposta di legge che vi presentiamo è quello di dare attuazione al principio stabilito dall'articolo 109 della Costituzione: « l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria ».

Tale esigenza, benché richiamata numerose volte in autorevoli sedi, è rimasta disattesa con grave danno per la funzionalità del sistema e dei servizi giudiziari del nostro paese. Sicché all'inaugurazione di ogni anno giudiziario le relazioni dei procuratori generali continuano a rimarcare la necessità dell'attuazione pratica della norma costituzionale.

Il Codice di procedura penale dopo avere stabilito i compiti della polizia giudiziaria (articolo 219 « la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengono portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale »), stabilisce pure (articolo 220) che tali compiti

vanno svolti alle dipendenze e sotto la direzione del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore della Repubblica ed eseguendo gli ordini del giudice istruttore e del Pretore. Ma tali norme non trovano ancora rispondenza pratica nella realtà del nostro sistema.

Infatti, a tutt'oggi, non esistono reparti di polizia che siano alle dirette dipendenze dei magistrati ed abbiano esclusivi compiti di polizia giudiziaria. Esistono invece numerosi corpi di polizia: carabinieri, guardie di pubblica sicurezza, guardie di finanza, guardie forestali, guardie di custodia, ecc., i cui componenti svolgono, in modo promiscuo, funzioni di polizia di sicurezza e funzioni di polizia giudiziaria e sono tutti dipendenti da organi del potere esecutivo, del Governo e non del potere giudiziario. La commistione di funzioni che sono nettamente differenti quali quella di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza e che richiedono attitudini, preparazione e capacità notevolmente diverse,

finisce con l'andare a scapito dell'efficienza e della funzionalità di tutti i servizi di polizia.

A tale proposito si potrebbero dire molte cose, ma ci limitiamo a rilevare due dati essenziali. Il nostro paese mentre ha il più alto numero di poliziotti rispetto agli abitanti (un poliziotto ogni 800 abitanti in Norvegia, uno ogni 550 in Inghilterra, uno ogni 640 in Olanda, uno ogni 240 in Italia) registra il primato dei delitti che restano impuniti perché non vengono scoperti i colpevoli.

Numerose disfunzioni e carenze sono determinati nell'operato dei nostri poliziotti proprio dal fatto che per l'attività di polizia giudiziaria sono sottoposti alla direzione della magistratura, ma poi dipendono soprattutto dalla questura o altro organo del potere esecutivo a cui devono rendere conto del loro operato.

Indebite interferenze o ingerenze nella sfera di stretta competenza del potere giudizia-

rio, nonché vere e proprie usurpazioni del potere di direzione dell'attività di polizia giudiziaria da parte di organi non incaricati dalla legge sono rese possibili proprio dall'attuale rapporto di dipendenza che ufficiali e agenti di polizia giudiziaria hanno dai questori, prefetti, ufficiali di pubblica sicurezza, comandi militari e da altri organi esecutivi.

Più di una volta si è dovuto constatare, specie in occasione di atti delittuosi che hanno suscitato particolare allarme sociale che la direzione delle indagini è stata assunta dal questore o da altro funzionario di pubblica sicurezza. Naturalmente ciò ha suscitato meraviglia nell'opinione pubblica proprio per la scarsa considerazione in cui sono tenuti principi che pure sono proclamati dalla Costituzione repubblicana.

Riteniamo quindi essenziale porre ad esclusiva disposizione della Magistratura reparti speciali di polizia giudiziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito in ogni distretto di Corte di appello un reparto di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di ambo i sessi i quali esercitano unicamente funzioni di polizia giudiziaria. La direzione e la disciplina del reparto è affidata al Procuratore generale della Repubblica, sotto la vigilanza del Consiglio giudiziario.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria saranno posti alle dirette dipendenze del Procuratore della Repubblica, del Giudice istruttore e del Pretore per svolgere compiti di polizia giudiziaria.

È facoltà dei magistrati, anche civili, che non abbiano alle dirette dipendenze ufficiali di polizia giudiziaria, di fare richiesta dell'attività di ufficiali di polizia giudiziaria, per singole indagini.

ART. 2.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono esercitare esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria e non potranno essere adibiti a compiti di pubblica sicurezza.

Nell'esercizio delle loro funzioni essi dipendono unicamente dall'autorità giudiziaria.

Il personale della polizia giudiziaria agisce in abiti borghesi, ma è dotato di particolari documenti di riconoscimento.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di sesso femminile sono particolarmente incaricati della ricerca e dell'accertamento delle infrazioni di cui le donne e i ragazzi siano autori, vittime o testimoni o nei quali siano comunque coinvolti.

ART. 3.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno qualità di polizia giudiziaria ai sensi del Codice di procedura penale e delle altre leggi.

ART. 4.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno il diritto di chiedere, nell'esercizio delle loro funzioni, l'assistenza della forza pubblica. Gli ufficiali e gli agenti appartenenti agli altri corpi di polizia sono tenuti a prestare l'assistenza richiesta.

ART. 5.

Le autorità giudiziarie possono incaricare la polizia locale o altre forze di polizia dell'esecuzione di determinati doveri di polizia giudiziaria.

ART. 6.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro funzioni su tutto il territorio nazionale. Tuttavia quando agiscono fuori del territorio della loro circoscrizione lo fanno su ordine del magistrato e deve essere avvertito il Procuratore della Repubblica o il Procuratore generale.

ART. 7.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno lo stato giuridico dei funzionari civili dello Stato.

Il bilancio della polizia giudiziaria è compreso nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 8.

L'insieme degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria che operano nella giurisdizione della Corte d'appello compongono un reparto di polizia giudiziaria diretto amministrativamente da un ispettore.

L'insieme dei reparti di polizia giudiziaria ha collegamenti con un Segretariato generale amministrativo che ha sede in Roma diretto da un « Commissario generale » che si occupa in modo particolare dei rapporti con le polizie criminali degli altri paesi e l'Interpol.

Il Commissario generale è inoltre incaricato di assicurare, sotto la direzione dei Procuratori generali, il collegamento tra i reparti di polizia giudiziaria per l'esecuzione degli ordini.

ART. 9.

Gli uffici della polizia giudiziaria devono avere sede negli stessi edifici dove hanno sede gli uffici giudiziari.

ART. 10.

Ogni reparto di polizia giudiziaria è dotato di un laboratorio. Il laboratorio è diretto da un ufficiale di polizia giudiziaria. Gli altri addetti al laboratorio sono agenti giudiziari.

ART. 11.

La scuola centrale di polizia giudiziaria di Roma passa al servizio di reparti di polizia giudiziaria ed è posta sotto l'autorità del Commissario generale.

ART. 12.

Una Commissione permanente parlamentare composta da tre senatori e tre deputati nominati dalle rispettive Camere in ciascuna legislatura, i quali continuano a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature, fino a nuova elezione dovrà esercitare il controllo sulla polizia giudiziaria.

ART. 13.

Il Procuratore generale della Corte d'appello deve presentare al Consiglio giudiziario un rendiconto annuale dell'attività svolta dal reparto di polizia giudiziaria.

ART. 14.

Il Ministro di grazia e giustizia deve presentare alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 e al Consiglio superiore della magistratura una relazione annuale sull'attività dei reparti di polizia giudiziaria, del Segretariato generale e della scuola centrale di polizia giudiziaria.

ART. 15.

Presa visione delle esigenze la Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente stabilisce l'entità degli organici della polizia giudiziaria e fissa la distribuzione numerica degli effettivi tra i singoli reparti.

ART. 16.

Il reclutamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria avviene per concorso e titoli di merito. I bandi di concorso sono indetti dal Consiglio superiore della magistratura.

ART. 17.

Le domande per partecipare ai concorsi degli aspiranti ufficiali e degli aspiranti agenti di polizia giudiziaria vanno presentate al Presidente della Corte d'appello della propria giurisdizione.

ART. 18.

Gli aspiranti agenti di polizia giudiziaria devono essere in possesso della licenza di scuola media superiore, avere compiuto il servizio militare di leva, essere di sana costituzione fisica, non devono avere superato l'età di anni 30.

ART. 19.

Gli aspiranti ufficiali di polizia giudiziaria devono essere in possesso di laurea, oppure devono avere almeno cinque anni di servizio attivo quali agenti di polizia giudiziaria, non devono avere superato l'età di anni 35, devono avere compiuto il servizio militare ed essere di sana costituzione fisica.

ART. 20.

Presso ogni Procura generale di Corte d'appello è costituita una Commissione per il reclutamento degli aspiranti agenti e ufficiali di polizia giudiziaria composta:

- 1) da tre magistrati designati dal Consiglio giudiziario;
- 2) da un docente di diritto penale e da un docente di procedura penale;
- 3) da un medico e da un docente di psicologia designati dal Consiglio regionale;
- 4) da un ufficiale e da un agente di polizia giudiziaria.

ART. 21.

Spetta alla Commissione di cui all'articolo 20 selezionare gli aspiranti agenti e gli aspiranti ufficiali di polizia giudiziaria tenendo conto dei posti da coprire nell'organico del reparto di polizia giudiziaria della giurisdizione della propria Corte d'appello.

È suo compito:

- a) accertare il possesso dei requisiti richiesti dai bandi di concorso per ogni aspirante;
- b) valutare i titoli di studio posseduti da ogni singolo aspirante;
- c) valutare l'idoneità fisica con gli opportuni accertamenti clinici e diagnostici presso uno degli ospedali regionali;
- d) sottoporre gli aspiranti ad un esame culturale con prova scritta ed una orale;
- e) formulare una graduatoria in base ai voti ottenuti e ai titoli posseduti da ciascun aspirante;

f) pubblicare le graduatorie e comunicare agli interessati la loro selezione;

g) sottoporre gli aspiranti ad un esame di capacità professionale dopo la frequenza ai corsi di polizia giudiziaria;

h) trasmettere i risultati conclusivi al Consiglio superiore della magistratura.

ART. 22.

Gli aspiranti agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, selezionati in base ai risultati della graduatoria di cui all'articolo precedente, sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di polizia giudiziaria e alla fine di essi devono superare un esame di capacità professionale.

ART. 23.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica nella sua funzione di Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Il Procuratore generale fissa la località dove devono risiedere e può distaccarli momentaneamente in altre località della sua giurisdizione dove giudica il loro concorso utile al servizio della polizia giudiziaria.

ART. 24.

Gli agenti di polizia giudiziaria possono avere il seguente svolgimento di carriera:

agente;
investigatore;
investigatore capo.

Dopo cinque anni di servizio attivo possono partecipare ai concorsi per ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 25.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avere il seguente svolgimento di carriera:

Vice Commissario;
Commissario;
Ispettore;
Commissario generale.

ART. 26.

Gli organici di polizia giudiziaria di cui all'articolo 14 della presente legge saranno inizialmente coperti dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che prestano servizio pres-

so le divisioni di polizia giudiziaria, gli uffici investigativi, le squadre mobili delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza, le ispettrici e le assistenti della polizia femminile, i nuclei investigativi, i nuclei e le squadre di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, o presso altri reparti specializzati di polizia giudiziaria.

Il personale di cui al comma precedente viene ammesso, a domanda, a sostenere esami per l'attribuzione dei posti stabiliti dagli organici.

A tali esami possono essere ammessi anche i sottufficiali comandanti le stazioni locali dell'Arma dei carabinieri, nonché gli ufficiali e i sottufficiali di altri corpi di polizia muniti della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in base alle leggi vigenti.

Le Commissioni d'esame sono quelle previste dall'articolo 21 della presente legge.

Il personale che supererà le prove d'esame sarà nominato nella nuova qualifica di agenti di polizia giudiziaria o di ufficiale di polizia giudiziaria e cessa dall'appartenere ai corpi di polizia di provenienza.

Il personale collocato nei nuovi organici della polizia giudiziaria non può essere adibito a compiti di pubblica sicurezza, e nell'esercizio delle sue funzioni dipende unicamente dall'autorità giudiziaria.

ART. 27.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i nuovi organici della polizia giudiziaria dovranno essere in funzione e dovranno essere sciolti tutti i reparti di polizia giudiziaria attualmente alle dipendenze di autorità di polizia.

ART. 28.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13, emana il regolamento per la funzionalità dei reparti di polizia giudiziaria.

ART. 29.

Sono abrogate le disposizioni e le norme di legge incompatibili con la presente legge.